



ultimo aggiornamento: 4 aprile 2017

Regole e cautele nella vendita dei veicoli usati

Di seguito un approfondimento in materia di vendita dei veicoli usati con indicazione di alcune possibili cautele da adottare per evitare amare sorprese. Le informazioni raccolte nel presente documento valgono per la vendita dei veicoli usati in generale e, in particolare per le autocaravan il cui mercato è caratterizzato, ormai da anni, principalmente dalla vendita dell'usato. All'inizio di ogni paragrafo sono richiamati in sintesi alcuni aspetti di rilievo dell'argomento poi approfondito.

Nell'approfondire la suddetta tematica, l'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti ha riscontrato una serie di lacune normative che andrebbero colmate per tutelare sia l'attività di impresa sia il cittadino-consumatore, infatti, è diritto-dovere di tutti chiedere al governo e ai parlamentari di estendere:

1. il potere di autentica delle firme attribuito agli uffici comunali e agli sportelli telematici dell'automobilista dall'articolo 7, comma 1 del decreto legge n. 223/2006 convertito in legge n. 248/2006, anche alle ipotesi di procura a vendere rilasciata dal proprietario di un veicolo all'impresa incaricata della rivendita;
2. l'utilizzo della targa prova anche ai veicoli già muniti di carta di circolazione e, quindi, di targa nei casi in cui siano depositati per la rivendita presso imprese autorizzate al commercio di veicoli ovvero presso officine di riparazione.

SOMMARIO

1. Vendere l'usato tramite un concessionario
 - 1.1 Il passaggio di proprietà secondo la procedura della mini-voltura
 - 1.2 Conto vendita
 - 1.2.1 Modello di contratto di mandato con procura a vendere
2. La responsabilità del venditore per vizi o per difetti di conformità
 - 2.1 La garanzia per vizi della cosa venduta
 - 2.1.1 Modello di contratto di compravendita dell'usato tra privati
 - 2.2 La garanzia per difetti di conformità dei beni di consumo
 - 2.2.1 I rimedi a tutela del consumatore
 - 2.2.2 Modello di contratto di compravendita dell'usato tra professionista e consumatore

1. Vendere l'usato tramite un concessionario

Il proprietario di un'autocaravan può vendere il proprio veicolo non solo privatamente ma anche affidandosi a un concessionario che si occuperà della rivendita.

È possibile trasferire la proprietà del veicolo al concessionario oppure incaricarlo soltanto della rivendita (cosiddetto conto vendita).

1.1 Il passaggio di proprietà secondo la procedura della mini-voltura

Trasferire la proprietà del veicolo usato al concessionario che si occuperà della rivendita è la soluzione migliore perché consente al proprietario l'indubbio vantaggio di liberarsi da ogni responsabilità derivante dal diritto di proprietà come, a esempio, quella per danni da circolazione stradale.

DA RICORDARE

1. Il trasferimento di proprietà di un veicolo usato al concessionario che si occuperà della rivendita segue la procedura della mini-voltura con esenzione dall'obbligo di pagamento dell'imposta provinciale di trascrizione del trasferimento di proprietà.
2. Le formalità della vendita possono essere espletate presso uno Sportello Telematico dell'Automobilista (STA) istituito presso gli uffici provinciali della motorizzazione, gli uffici provinciali dell'A.C.I. che gestiscono il P.R.A., presso le delegazioni dell'A.C.I. e presso le imprese di consulenza automobilistica.
3. Lo sportello Telematico dell'Automobilista ha il potere di autenticare la firma che il venditore appone sull'atto di vendita. Tale potere di autentica è altresì conferito dalla legge agli uffici comunali.
4. La trascrizione del trasferimento di proprietà è immediata se le parti procedono alla vendita tramite Sportello Telematico dell'Automobilista (STA).
5. Qualora le formalità della vendita non siano espletate presso uno Sportello Telematico dell'Automobilista, l'acquirente dovrà provvedere alla trascrizione del trasferimento di proprietà presso il competente ufficio PRA entro 60 giorni dall'autenticazione della sottoscrizione dell'atto di vendita.

La procedura del trasferimento di proprietà del veicolo usato al concessionario è detta anche "mini passaggio" o "mini voltura" ed è soggetta a un regime speciale al quale si accede purché l'acquirente sia un professionista che opera nell'esercizio della propria attività commerciale e il veicolo sia destinato alla rivendita. In tali casi l'articolo 56, comma 6 del Decreto legislativo n. 446/1997 prevede l'esenzione dall'imposta provinciale di trascrizione. Resta l'obbligo di pagare bolli ed emolumenti per la trascrizione del trasferimento di proprietà.

Le formalità della vendita possono essere espletate tramite Sportello Telematico dell'Automobilista (STA) istituito dall'articolo 2, D.P.R. n. 358/2000 presso gli uffici provinciali della motorizzazione, gli uffici provinciali dell'A.C.I. che gestiscono il P.R.A., presso le delegazioni dell'A.C.I. e presso le imprese di consulenza automobilistica.

Qualora le parti si rivolgano a uno Sportello Telematico dell'Automobilista, la trascrizione al P.R.A. del trasferimento di proprietà è contestuale alla richiesta delle parti. Infatti, ai sensi del comma 1 dell'articolo 2, D.P.R. n. 358/2000, lo sportello rilascia, contestualmente alla richiesta, i documenti di circolazione e di proprietà relativi alle operazioni di immatricolazione, reimmatricolazione e passaggio di proprietà.

Qualora le parti non si rivolgano a uno Sportello Telematico dell'Automobilista, il concessionario-acquirente dovrà richiedere la trascrizione del trasferimento di proprietà al competente ufficio del P.R.A. entro il termine di sessanta giorni dalla data in cui la sottoscrizione dell'atto di vendita è stata autenticata, come previsto dall'articolo 94 del codice

della strada. Tale richiesta determinerà anche l'aggiornamento della carta di circolazione a opera del competente ufficio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

L'articolo 94 del codice della strada prevede l'applicazione di sanzioni amministrative a carico dell'acquirente che non abbia richiesto la trascrizione del trasferimento di proprietà nel suddetto termine. La mancata trascrizione del trasferimento di proprietà nei termini di legge comporta rischi anche a carico del venditore che, risultando ancora proprietario, potrà essere chiamato a rispondere degli eventuali danni derivanti dalla circolazione del veicolo, delle violazioni del codice della strada e del mancato pagamento del bollo. Pertanto, nei casi in cui la vendita non è conclusa presso uno Sportello Telematico dell'Automobilista, si raccomanda al venditore di accertare l'avvenuta trascrizione del trasferimento di proprietà entro sessanta giorni dalla data in cui la sottoscrizione dell'atto di compravendita è stata autenticata.

Per completezza si rammenta che ai sensi dell'articolo 7, comma 1 del Decreto legge n. 223/2006 convertito in legge n. 248/2006, l'autenticazione della sottoscrizione degli atti e delle dichiarazioni aventi ad oggetto l'alienazione di beni mobili registrati e rimorchi o la costituzione di diritti di garanzia sui medesimi può essere richiesta anche agli uffici comunali e agli Sportelli Telematici dell'Automobilista che sono tenuti a rilasciarla gratuitamente, tranne i previsti diritti di segreteria, nella stessa data della richiesta, salvo motivato diniego.

1.2 Conto vendita

Qualora la proprietà del veicolo usato non sia trasferita al concessionario, le parti dovranno stipulare un contratto di mandato con rappresentanza, ovvero con procura a vendere, in forza del quale il concessionario-mandatario potrà vendere il veicolo in nome e per conto del proprietario-mandante. In tali casi, si parla anche di conto vendita.

DA RICORDARE

1. Il conto vendita si ha quando il proprietario del veicolo usato conferisce al concessionario, tramite procura a vendere, l'incarico di vendere il veicolo in suo nome e per suo conto.
2. La firma del proprietario apposta sulla procura a vendere dovrà essere autenticata dal notaio.
3. In caso di conto vendita, è interrotto l'obbligo del pagamento delle tasse automobilistiche e dei tributi connessi purché il concessionario inserisca il veicolo in un apposito elenco da comunicare all'Amministrazione finanziaria o all'ente cui è affidata la riscossione dei tributi nei termini e nelle forme di legge.
4. In base alle norme di legge e alla recente giurisprudenza, l'utilizzo della targa di prova è consentito soltanto sui veicoli non targati. Pertanto, se il concessionario cagiona un sinistro con il veicolo in conto vendita, il proprietario del veicolo resterà obbligato in solido con la propria impresa di assicurazione benché il concessionario avesse usato la targa di prova e benché questa sia assicurata.
5. Il contratto di assicurazione del veicolo consegnato al concessionario in conto vendita può essere reso valido per un altro veicolo di proprietà del contraente assicurato. Tuttavia, se il veicolo resta invenduto e il proprietario ne rientra in possesso, con conseguente necessità di stipulare un nuovo contratto di assicurazione, le imprese di assicurazione sono tenute ad attribuire la classe di merito CU 14. Inoltre, il veicolo resta privo di copertura assicurativa ed eventuali danni derivanti dalla circolazione stradale dello stesso non sono coperti dall'assicurazione della targa di prova per i motivi già sopra esposti. Pertanto, si consiglia di mantenere la propria copertura assicurativa finché il veicolo non sia venduto.

Nella prassi del conto vendita, il concessionario rilascia al proprietario un documento di cosiddetta "presa in consegna" del veicolo. Tuttavia, considerati i rischi a carico del mandatario,

derivanti in particolare dalla custodia del bene, nonché i rischi a carico del mandante che conserva la proprietà del veicolo, si suggerisce la stipula di un contratto scritto secondo il modello di seguito fornito.

Si precisa che la firma del proprietario apposta sulla procura a vendere, ovvero sul contratto di mandato che la contiene, dovrà essere autenticata dal notaio. Infatti, in tali casi non è possibile rivolgersi agli uffici comunali ovvero agli Sportelli Telematici dell'Automobilista perché il Decreto legge n. 223/2006 attribuisce a tali soggetti il potere di autentica delle firme soltanto in caso di trasferimento della proprietà.

Occorre altresì tener presente che per i veicoli consegnati, per la rivendita, alle imprese autorizzate o comunque abilitate al commercio dei medesimi, l'obbligo del pagamento delle tasse automobilistiche e dei tributi connessi è interrotto a decorrere dal periodo fisso immediatamente successivo a quello di scadenza di validità delle tasse corrisposte e fino al mese in cui avviene la rivendita.

Al fine di ottenere l'interruzione dell'obbligo del pagamento, il concessionario deve inserire il veicolo in un apposito elenco da comunicare all'Amministrazione finanziaria o all'ente cui è affidata la riscossione dei tributi. Per ciascun veicolo devono essere indicati i dati di immatricolazione, i dati di rilevanza fiscale, la categoria e il titolo in base al quale è avvenuta la consegna per la rivendita e i relativi estremi. L'inosservanza comporta la cessazione del regime di interruzione dell'obbligo del pagamento della tassa.

In caso di conto vendita possono sorgere problematiche nel rapporto tra proprietario del veicolo e concessionario.

Ipotizziamo che quest'ultimo circoli con il veicolo perché il potenziale acquirente ha legittimamente chiesto di fare provarlo e ipotizziamo altresì che il veicolo provochi un sinistro stradale. In tal caso, il proprietario sarà obbligato in solido con la propria impresa di assicurazione anche se il concessionario ha utilizzato la targa di prova assicurata.

Infatti, in base all'articolo 1 del D.P.R. n. 474/2001, la circolazione con targa prova è prevista soltanto per i veicoli non ancora muniti di carta di circolazione e quindi senza targa.

Sul punto, con sentenza del 22 febbraio 2016, il Tribunale di Vicenza ha ritenuto che *“La finalità della targa di prova non è quella di sostituire l'assicurazione del mezzo con quella del professionista che lo sta utilizzando al momento, bensì quella, del tutto differente, di consentire la provvisoria circolazione e fornire una copertura assicurativa anche ai veicoli non ancora immatricolati (e perciò non assicurati per la responsabilità civile) che si trovino comunque a circolare per prove tecniche, sperimentali o costruttive o per dimostrazioni o allestimenti. I soggetti eventualmente danneggiati da tali veicoli – autorizzati alla circolazione sebbene privi di immatricolazione – potranno così essere risarciti dall'assicurazione della targa di prova, comunque obbligatoria ai sensi dell'art. 122 cod. ass., trasferibile da veicolo a veicolo e rilasciata soltanto a determinati soggetti e per le finalità indicate. Si tratta di un'assicurazione “sulla targa” e non “sul veicolo”, destinata ad operare in tutti quei casi in cui il veicolo sia sprovvisto di carta di circolazione. Occorre pertanto chiedersi cosa accadrà allorché un veicolo già munito di carta di circolazione, e quindi regolarmente targato, venga posto in circolazione previa apposizione di una targa di prova sovrapposta alla prima... Secondo un risalente orientamento giurisprudenziale (Trib. Roma 04/04/1989), “nell'ipotesi in cui un autoveicolo munito di targa in prova, risulti, al momento dell'incidente stradale, coperto sia dall'assicurazione della R.C.A. stipulata dagli aventi diritto, sia dall'assicurazione della targa in prova conclusa con un diverso assicuratore dal terzo cui il veicolo è stato affidato a scopo di prova tecnica, le due assicurazioni, ancorché coesistenti, sono del tutto distinte sia sotto il profilo soggettivo che per l'oggetto, concernendo, la prima, quel determinato veicolo e, la seconda, la targa in prova in quanto applicata a quella e ad altra autoveettura. Non ricorrono pertanto, né l'assicurazione presso diversi assicuratori né la coassicurazione di cui agli art. 1910 e 1911 c.c. Ne consegue, che nell'ipotesi considerata, l'assicurazione della targa in prova, avente carattere speciale, prevale sull'altra e la sostituisce e che, quindi, dei danni cagionati dal sinistro risponde soltanto l'assicuratore che ha stipulato la relativa polizza”*. In merito a tale giurisprudenza, il Tribunale di Vicenza osserva quanto segue: *“Se l'esclusione di un'ipotesi di coassicurazione appare certamente condivisibile, non altrettanto può dirsi quanto alla conclusione della prevalenza di un'assicurazione*

sull'altra, come peraltro avvertito dalla più attenta dottrina. A ben vedere, essa si fonda sull'assunto di una "specialità" che dovrebbe viceversa ritenersi esclusa proprio dalla considerazione del diverso ambito di applicazione oggettivo delle due polizze: la prima, come si è detto, copre gli ordinari rischi derivanti dalla circolazione del veicolo, la seconda quelli che potrebbero incombere sul proprietario o utilizzatore di un veicolo non immatricolato (e non assicurato) che si sia trovato comunque a circolare per ragioni specifiche. Si è giustamente osservato che il combinato disposto degli artt. 1 e 2 D.P.R. n. 474/2001 rende evidente che la necessità di applicare sul veicolo la targa di prova sussiste solo per i veicoli privi di carta di circolazione. Difatti, se la targa di prova presuppone l'autorizzazione ministeriale, e se quest'ultima può essere concessa solo per i veicoli privi di carta di circolazione, ne consegue che l'apposizione della targa di prova sui veicoli già targati è una prassi *contra legem*. **Dunque il veicolo già targato, anche se circola per esigenze di prova, a scopo dimostrativo o per collaudo, non può esibire la targa di prova, e se lo fa degli eventuali danni derivanti dalla circolazione non potrà che rispondere l'assicuratore del veicolo, e non l'assicuratore della targa di prova**".

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti è intervenuto per chiarire l'applicazione dell'art. 1, D.P.R. 474/2001. In particolare, l'articolo 3, comma 7 della circolare n. 4699/M363 del 4 aprile 2004 prevede che: *"L'autorizzazione alla circolazione di prova può essere utilizzata, dai concessionari, commissionari, agenti di vendita e commercianti autorizzati di veicoli a motore e loro rimorchi, sia per i veicoli nuovi, sia per quelli da essi ritirati in permuta, sempre però soltanto per gli scopi previsti"*.

Il riferimento ai veicoli "ritirati in permuta" lascia pensare che, secondo il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, la targa di prova potrebbe essere usata anche dai concessionari sui veicoli già targati destinati alla rivendita. Tale interpretazione non può tuttavia prevalere sulla previsione di legge secondo la quale la targa di prova è utilizzabile solo per veicoli non ancora muniti di carta di circolazione e, quindi, non ancora targati.

La questione appare ancor più problematica se pensiamo che, nella prassi, dal momento in cui il veicolo è affidato al concessionario per la rivendita, il proprietario chiede la risoluzione del contratto di assicurazione oppure, ipotesi ancor più frequente, la sostituzione del contratto per l'assicurazione di un altro veicolo di sua proprietà.

Anche sul punto occorre fare delle precisazioni.

Ai sensi dell'articolo 171 del codice delle assicurazioni private, la risoluzione del contratto di assicurazione ovvero la sostituzione per la copertura di un altro veicolo possono derivare soltanto dal trasferimento di proprietà del veicolo. In tal caso, il venditore può scegliere:

- la risoluzione del contratto a far data dal perfezionamento del trasferimento di proprietà, con diritto al rimborso del rateo di premio relativo al residuo periodo di assicurazione al netto dell'imposta pagata e del contributo obbligatorio di cui all'[articolo 334](#);
- la cessione del contratto di assicurazione all'acquirente;
- la sostituzione del contratto per l'assicurazione di altro veicolo o, rispettivamente, di un altro natante di sua proprietà, previo l'eventuale conguaglio del premio.

Eseguito il trasferimento di proprietà, l'alienante informa contestualmente l'impresa di assicurazione e l'acquirente se, insieme al veicolo, viene ceduto il contratto di assicurazione".

Né la norma citata né il D.M. Ministero dello sviluppo economico n. 86 del 1° aprile 2008, emesso in attuazione dell'ultimo comma dell'art. 171 del codice delle assicurazioni private, contengono riferimenti all'ipotesi del conto vendita.

Tuttavia, alla luce delle indicazioni fornite dall'ISVAP (ora IVASS) con regolamento n. 4 del 9 agosto 2009, può ritenersi che il contratto di assicurazione del veicolo consegnato al concessionario in conto vendita può essere reso valido per un altro veicolo di proprietà del contraente assicurato.

Occorre però tener presenti almeno due aspetti:

- qualora il veicolo resti invenduto e il proprietario ne rientri in possesso con conseguente necessità di stipulare un nuovo contratto di assicurazione, le imprese di assicurazione sono tenute ad attribuire la classe di merito CU 14. Sul punto, si

richiama l'allegato 2 al Regolamento ISVAP n. 4 del 4 agosto 2006 ove si prevede che "Qualora sia stata trasferita su altro veicolo di proprietà dello stesso soggetto la classe di merito CU attribuita ad un veicolo consegnato in conto vendita e quest'ultimo risulti invenduto, ovvero a veicolo oggetto di furto con successivo ritrovamento, le imprese sono tenute ad attribuire la classe CU 14 al suddetto veicolo invenduto o oggetto di successivo ritrovamento";

- il veicolo resta privo di copertura assicurativa ed eventuali danni derivanti dalla circolazione stradale dello stesso non sono coperti dall'assicurazione della targa di prova per i motivi già sopra esposti.

Ai rischi connessi alla circolazione stradale del veicolo, si aggiungono il rischio di furto, atti vandalici e soprattutto l'elevato pericolo di incendio dovuto al fatto che le autocaravan non sono ignifughe e l'incendio di un veicolo si dirama rapidamente coinvolgendo altre eventuali autocaravan.

Ciò significa non soltanto danni ingenti a carico dei proprietari dei veicoli coinvolti e del concessionario ma anche difficoltà nell'individuare il soggetto responsabile al quale rivolgere le richieste di risarcimento con il rischio di lunghe azioni giudiziali potenzialmente infruttuose, specie se il soggetto che è tenuto a pagare è un privato che non ha proprietà da perdere o una società con patrimonio insufficiente. Pertanto si suggerisce di:

1. affidare la propria autocaravan a un concessionario che abbia una polizza assicurativa idonea a coprire i suddetti rischi;
2. affidare la propria autocaravan a un concessionario che abbia adottato idonee misure di prevenzione degli incendi;
3. affidare la propria autocaravan a un concessionario che abbia installato un idoneo sistema di videosorveglianza con conservazione delle immagini registrate per almeno 7 giorni;
4. tenere le utenze spente quando l'autocaravan è in sosta perché l'impianto elettrico interno con le due batterie collegate (quella del motore e quella dei servizi) può innescare un corto circuito sull'impianto a 12 V che sviluppa degli amperaggi altissimi con conseguente pericolo di incendio;
5. mantenere la propria copertura assicurativa finché il veicolo non sia venduto.

1.2.1 Modello di contratto di mandato con procura a vendere

Si fornisce di seguito un modello di contratto di mandato con procura a vendere utilizzabile nei casi in cui il concessionario sia incaricato di rivendere il veicolo in nome e per conto del proprietario secondo la prassi del conto vendita.

facsimile di CONTRATTO DI MANDATO CON PROCURA A VENDERE

L'anno _____, il giorno _____ del mese di _____;

I SOTTOSCRITTI

Sig. _____,
codice fiscale _____,
partita IVA _____,
nato/a a _____ il _____
e residente a _____
in via _____ numero civico _____;
telefono _____;
telefax _____;
indirizzo di posta elettronica ordinaria _____;
indirizzo di posta elettronica certificata _____;

mandante –

e
Sig. _____,
codice fiscale _____,
partita IVA _____,
nato/a a _____ il _____
e residente a _____

in via _____ numero civico _____;
telefono _____;
telefax _____;
indirizzo di posta elettronica ordinaria _____;
indirizzo di posta elettronica certificata _____;
- mandatario -

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

**Articolo 1
Oggetto**

1.1 Il mandante conferisce al mandatario che accetta, mandato a vendere in suo nome e per suo conto, l'autocaravan usata modello _____ telaio _____ targa _____ (di seguito veicolo). A tal fine, contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto, il mandante deposita il veicolo presso la sede del mandatario a _____ in via _____.

1.2 Circa lo stato del veicolo alla data di deposito presso il mandatario, le parti constatano quanto segue:

- le utenze del veicolo sono spente;
- chilometri percorsi: _____;
- carrozzeria (descrivere lo stato d'uso evidenziando eventuali difetti) _____;
- tetto (descrivere lo stato d'uso evidenziando eventuali difetti) _____;
- meccanica (descrivere lo stato d'uso evidenziando eventuali difetti) _____;
- interni cellula abitativa (descrivere lo stato d'uso evidenziando eventuali difetti) _____;
- impianto elettrico (descrivere lo stato d'uso evidenziando eventuali difetti) _____;
- impianto di riscaldamento (descrivere lo stato d'uso evidenziando eventuali difetti) _____;
- impianto idrico (descrivere lo stato d'uso evidenziando eventuali difetti) _____;
- accessori (elencare gli accessori presenti, descrivere lo stato d'uso e gli eventuali difetti) _____.

1.3 Lo stato d'uso del veicolo nelle varie parti sopra elencate, si desume altresì dalle n. _____ fotografie di cui all'allegato A che costituisce parte integrante del presente contratto.

**Articolo 2
Corrispettivi**

2.1 Il prezzo della vendita non dev'essere inferiore a _____ euro, salvo diverso futuro accordo scritto tra le parti.

2.2 Il compenso spettante al mandatario per l'espletamento del presente mandato sarà complessivamente pari al _____ % del prezzo di vendita.

Articolo 3
Obblighi del mandatario

3.1 Il mandatario è custode del veicolo con ogni conseguente responsabilità per danni derivanti dallo stesso ovvero a esso cagionati.

3.2 Il mandatario sopporterà le spese di custodia e buona conservazione del veicolo nonché per eventuali interventi di riparazione o miglioria da eseguire solo previa autorizzazione scritta del mandante;

3.3 A copertura dei rischi derivanti dalla custodia del veicolo nonché dalla circolazione stradale dello stesso, il concessionario dispone della polizza assicurativa n. _____ emessa dalla Compagnia _____ di cui rilascia copia al mandante completa delle condizioni generali del contratto di assicurazione.

3.4 Ai fini della esenzione dall'obbligo di pagare la tassa di proprietà, il mandatario comunica i dati del veicolo alle autorità competenti nei termini e nelle forme di legge. In mancanza, il mandatario terrà indenne il mandante da ogni eventuale sanzione o richiesta di pagamento avanzata da terzi.

3.5 Il mandatario ha l'obbligo di comunicare al mandante l'avvenuta vendita del veicolo entro e non oltre 7 giorni dalla stessa. Nello stesso termine, il mandatario verserà al mandante l'importo dovuto ai sensi articolo 2 mediante bonifico a favore di _____ alle seguenti coordinate:

Banca _____ Agenzia di _____

IBAN _____.

3.6 Il mandatario ha l'obbligo di trascrivere il trasferimento di proprietà del veicolo presso il competente ufficio P.R.A. entro e non oltre 60 giorni dalla data in cui la sottoscrizione dell'atto di vendita è stata autenticata come previsto dall'articolo 94 del codice della strada. In mancanza, il mandatario terrà indenne il mandante da ogni eventuale sanzione o richiesta di pagamento avanzata da terzi.

3.7 Il mandatario ha l'obbligo di restituire il veicolo al mandante qualora non sia riuscito a venderlo entro _____ dalla data di conclusione del presente contratto.

Articolo 4
Obblighi del mandante

Contestualmente al deposito del veicolo, il mandante consegna al mandatario la carta di circolazione e il certificato di proprietà nonché la seguente ulteriore documentazione:

- libretto di manutenzione (SI/NO) _____;
- libretto di garanzia (SI/NO) _____;
- depliant di vendita della autocaravan (SI/NO) _____;
- depliant e/o schede tecniche degli accessori (SI/NO) _____;
- fattura di installazione e ultima revisione del serbatoio gpl per autotrazione (SI/NO) _____;
- fattura di installazione e ultima revisione del serbatoio fisso gpl per i servizi di bordo (SI/NO) _____.

Articolo 5
Clausola di mediazione e foro competente

5.1 Tutte le controversie nascenti dal presente contratto saranno devolute a un tentativo di conciliazione presso l'Organismo di mediazione della Camera di Commercio di _____ e risolte secondo il Regolamento di mediazione dalla stessa adottato.

5.2 Le parti s'impegnano a ricorrere al tentativo di conciliazione prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale per il quale sarà competente il giudice del luogo di residenza o domicilio elettivo del mandante, se ubicati nel territorio dello Stato.

Articolo 6 – Allegati

Costituisce parte integrante del presente contratto l'allegato A contenente n. _____ fotografie del veicolo.

Letto, approvato e sottoscritto

Luogo _____ data _____

Firma _____
Nome e cognome del mandante

Firma _____

Nome e cognome del mandatario

Per l'autentica, Il NOTAIO

2. La responsabilità del venditore per vizi o difetti di conformità

La vendita di un bene comporta sempre una responsabilità a carico del venditore obbligato a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi o difetti di conformità. Ciò vale anche nel caso di vendita dell'usato.

DA RICORDARE

1. Prima di procedere alla vendita, si raccomanda al venditore di portare l'autocaravan su una linea di revisione per controllare il corretto funzionamento degli ammortizzatori, della carburazione, dei freni e per verificare il peso del veicolo e la sua distribuzione sull'asse anteriore e posteriore.
2. Si suggerisce al venditore di consegnare al compratore la documentazione scritta comprovante l'avvenuta revisione e manutenzione del veicolo nonché eventuali documenti relativi all'installazione e revisione del serbatoio gpl per autotrazione e dell'eventuale serbatoio fisso di gpl per i servizi di bordo.
3. Considerata l'importanza della sicurezza propria e altrui, evitate in modo assoluto interventi FAI-DA-TE. Rivolgetevi sempre a officina competenti, disposte a certificare per iscritto e nel dettaglio il proprio intervento. Consultate il sito internet di ASSOFFICINA, un'associazione che si occupa della formazione e del riconoscimento della figura professionale del manutentore di veicoli ricreazionali. Aprendo www.assoficina.it troverete l'elenco delle aziende associate e la mappa delle officine specializzate nella manutenzione di autocaravan. Si evidenzia altresì che ASSOFFICINA ha promosso l'adozione della prassi di riferimento UNI/PdR 20:2016, alla cui redazione ha contribuito anche l'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti, la quale definisce i requisiti di conoscenza, competenza e abilità del personale tecnico che effettua il servizio di manutenzione e/o installazione accessori e impianti sui veicoli citati.

La disciplina della responsabilità del venditore varia in base alla natura giuridica delle parti del contratto di compravendita e della finalità della vendita.

I casi possibili sono i seguenti:

1. il venditore è una persona fisica o giuridica che, operando per scopi estranei alla propria eventuale attività imprenditoriale o professionale, vende a una persona fisica o giuridica che acquista operando nell'esercizio della propria attività imprenditoriale (*per esemplificare il PRIVATO CHE VENDE AL CONCESSIONARIO*). In tal caso, trova applicazione la disciplina della garanzia per i vizi della cosa venduta prevista dagli articoli 1490 e seguenti del codice civile;
2. il venditore è una persona fisica o giuridica che, operando per scopi estranei alla propria eventuale attività imprenditoriale o professionale, vende a una persona fisica o giuridica che acquista anch'essa al di fuori della propria eventuale attività imprenditoriale o professionale (*per esemplificare il PRIVATO CHE VENDE AL PRIVATO*). In tal caso, trova applicazione la disciplina della garanzia per i vizi della cosa venduta prevista dagli articoli 1490 e seguenti del codice civile;
3. il venditore è una persona fisica o giuridica che, operando nell'esercizio della propria attività imprenditoriale, vende a persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta. In tal caso, il venditore riveste il ruolo di professionista ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lett. c) del codice del consumo e l'acquirente quello di consumatore ai sensi della lett. a) dello stesso articolo (*per esemplificare il CONCESSIONARIO CHE VENDE AL PRIVATO*). In tal caso, trova applicazione la disciplina della garanzia per difetti di conformità prevista dagli articoli 128 e seguenti del codice del consumo.

Dunque, a seconda della natura giuridica delle parti del contratto di compravendita e dell'ambito nel quale operano e, cioè, nell'esercizio o meno di un'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale, muta la disciplina della responsabilità del venditore:

- a) nel primo e secondo caso trova applicazione la disciplina della garanzia per i vizi della cosa venduta prevista dagli articoli 1490 e seguenti del codice civile;
- b) nel terzo caso trova applicazione la disciplina della garanzia per difetti di conformità prevista dagli articoli 128 e seguenti del codice del consumo.

Esiste anche l'ipotesi del *business-to-business* o *B2B* rappresentato dalle transazioni commerciali tra imprese regolate dal codice civile oltreché da eventuali norme speciali.

Considerato l'obbligo della garanzia per vizi o difetti di conformità, prima di procedere alla vendita, si raccomanda al venditore di eseguire un'accurata revisione del veicolo in tutte le sue componenti anche impiantistiche e di verificare anche il peso e la sua distribuzione per asse.

Controlli e interventi di manutenzione o riparazione devono essere eseguiti presso officine competenti che dovranno certificare per iscritto e nel dettaglio gli interventi eseguiti. Tale documentazione potrà essere fornita all'acquirente anche al fine di dimostrare la diligenza e buona fede del venditore che ha fatto il possibile per verificare ed eliminare eventuali vizi o difetti di conformità prima di vendere il veicolo.

Nella ricerca dell'officina alla quale richiedere la revisione, manutenzione o riparazione dell'autocaravan, consultate il sito internet di ASSOFFICINA, un'associazione che si occupa della formazione e del riconoscimento della figura professionale del manutentore di veicoli ricreazionali. Aprendo www.assoficina.it troverete l'elenco delle aziende associate e la mappa delle officine specializzate nella manutenzione di autocaravan. Si evidenzia altresì che ASSOFFICINA è associata ad UNI e ha promosso l'adozione della prassi di riferimento UNI/PdR 20:2016 alla cui redazione ha contribuito anche l'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti.

La citata prassi di riferimento UNI definisce i requisiti del servizio fornito da un'organizzazione preposta alla manutenzione e/o installazione di accessori e impianti su caravan e autocaravan. Il documento inoltre definisce i requisiti di conoscenza, competenza e abilità del personale tecnico che effettua il servizio di manutenzione e/o installazione accessori e impianti sui veicoli citati.

La prassi UNI è gratuitamente scaricabile aprendo <http://www.coordinamentocamperisti.it> oppure www.uni.com consultando la pagina delle "Prassi pubblicate" http://www.uni.com/index.php?option=com_content&view=article&id=2573&Itemid=2460.

Rivolgersi a un'officina che opera secondo la prassi di riferimento UNI/PdR 20:2016 significa conoscere preventivamente le competenze, le capacità del professionista, le procedure di lavoro e addirittura la strumentazione utilizzata. La prassi contiene altresì un modello di contratto di fornitura del servizio di manutenzione caravan e autocaravan e/o installazione accessori.

2.1 La garanzia per vizi della cosa venduta

La disciplina della garanzia per vizi della cosa venduta prevista dagli articoli 1490 e seguenti del codice civile trova applicazione nei seguenti casi: **A)** venditore e acquirente che agiscono per scopi estranei alla propria eventuale attività imprenditoriale o professionale (privato che vende a privato); **B)** venditore che agisce per scopi estranei alla propria eventuale attività imprenditoriale o professionale (privato che vende al concessionario).

DA RICORDARE

1. La garanzia non copre quei vizi che, al momento del contratto, il compratore conosceva o poteva facilmente riconoscere salvo che il venditore abbia dichiarato che il bene era esente da vizi.
2. Il compratore decade dal diritto alla garanzia se non denuncia i vizi al venditore entro otto giorni dalla scoperta, salvo il diverso termine stabilito dalle parti o dalla legge. La denuncia del vizio non serve se il venditore ha riconosciuto l'esistenza del vizio o l'ha occultato. L'azione si prescrive, in ogni caso, in un anno dalla consegna.
3. Si suggerisce al compratore di denunciare il vizio al venditore per iscritto con raccomandata con avviso di ricevimento, telefax o messaggio di posta elettronica certificata inviato a una casella di posta elettronica certificata.
4. In presenza di un vizio, il compratore ha diritto a una congrua riduzione del prezzo ovvero alla risoluzione del contratto.

La garanzia per i vizi della cosa venduta può operare a tutela del compratore in presenza di un'alterazione patologica o di una anomalia strutturale che rende il bene venduto inidoneo all'uso cui è destinato o ne diminuisce in modo apprezzabile il valore. Da ciò consegue la soggezione del venditore alla risoluzione del contratto ovvero alla riduzione del prezzo nonché, nell'ipotesi di conoscenza o negligente ignoranza del vizio da parte del venditore, al risarcimento dei danni. Per completezza, riportiamo il testo integrale degli articoli del codice civile relativi alla disciplina della garanzia per vizi della cosa venduta:

- *il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all'uso a cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore. Il patto con cui si esclude o si limita la garanzia non ha effetto, se il venditore ha in mala fede taciuto al compratore i vizi della cosa (art. 1490 c.c. - Garanzia per i vizi della cosa venduta);*
- *non è dovuta la garanzia se al momento del contratto il compratore conosceva i vizi della cosa; parimenti non è dovuta, se i vizi erano facilmente riconoscibili, salvo, in questo caso, che il venditore abbia dichiarato che la cosa era esente da vizi (art. 1491 c.c. - Esclusione della garanzia);*
- *in caso di vizio della cosa venduta, il compratore può domandare a sua scelta la risoluzione del contratto ovvero la riduzione del prezzo, salvo che, per determinati vizi, gli usi escludano la risoluzione. La scelta è irrevocabile quando è fatta con la domanda giudiziale. Se la cosa consegnata è perita in conseguenza dei vizi, il compratore ha diritto alla risoluzione del contratto; se invece è perita per caso fortuito o per colpa del compratore, o se questi l'ha alienata o trasformata, egli non può domandare che la riduzione del prezzo (art. 1492 c.c. - Effetti della garanzia);*
- *in caso di risoluzione del contratto il venditore deve restituire il prezzo e rimborsare al compratore le spese e i pagamenti legittimamente fatti per la vendita. Il compratore deve restituire la cosa, se questa non è perita in conseguenza dei vizi (art. 1493 c.c. - Effetti della risoluzione del contratto);*
- *in ogni caso il venditore è tenuto verso il compratore al risarcimento del danno se non prova di avere ignorato senza colpa i vizi della cosa. Il venditore deve altresì risarcire al compratore i danni derivati dai vizi della cosa (art. 1494 c.c. - Risarcimento del danno);*
- *il compratore decade dal diritto alla garanzia se non denuncia i vizi al venditore entro otto giorni dalla scoperta, salvo il diverso termine stabilito dalle parti o dalla legge. La denuncia non è necessaria se il venditore ha riconosciuto l'esistenza del vizio o l'ha occultato. L'azione si prescrive, in ogni caso, in un anno dalla consegna; ma il compratore, che sia convenuto per l'esecuzione del contratto, può sempre far valere la garanzia, purché il vizio della cosa sia stato denunciato entro otto giorni dalla scoperta e prima del decorso dell'anno dalla consegna (art. 1495 c.c. - Termini e condizioni per l'azione).*

2.1.1 Modello di contratto di compravendita dell'usato tra privati

Si fornisce di seguito un modello di contratto avente a oggetto la compravendita di un'autocaravan usata. Il modello è utilizzabile in caso di vendita tra privati.

**CONTRATTO DI COMPRAVENDITA TRA PRIVATI
AVENTE A OGGETTO UN'AUTOCARAVAN USATA**

L'anno _____, il giorno _____ del mese di _____;

I SOTTOSCRITTI

Sig. _____,
codice fiscale _____,
partita IVA _____,
nato/a a _____ il _____
e residente a _____
in via _____ numero civico _____;
telefono _____;
telefax _____;
indirizzo di posta elettronica ordinaria _____;
indirizzo di posta elettronica certificata _____;
- venditore -

e

Sig. _____,
codice fiscale _____,
partita IVA _____,
nato/a a _____ il _____
e residente a _____
in via _____ numero civico _____;
telefono _____;
telefax _____;
indirizzo di posta elettronica ordinaria _____;
indirizzo di posta elettronica certificata _____;
- compratore -

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Articolo 1 - Oggetto

1.1 Il venditore trasferisce al compratore che accetta, il diritto di proprietà del veicolo autocaravan modello _____, telaio _____, targa _____.

1.2 Il venditore consente al compratore di provare il veicolo anche mediante circolazione su strada salvo il diritto del venditore di rivalersi nei confronti del compratore per eventuali danni da lui cagionati.

1.3 Circa le caratteristiche e lo stato del veicolo, le parti constatano quanto segue:

- l'autocaravan è già dotata dei seguenti accessori:
 - 1 _____ che pesa _____ Kg;
 - 2 _____ che pesa _____ Kg;
 - 3 _____ che pesa _____ Kg;
 - 4 _____ che pesa _____ Kg;
 - 5 eventuale serbatoio acqua chiare supplementare di _____ litri;
 - 6 eventuale serbatoio fisso di GPL per servizi di bordo di _____ litri;
- il veicolo dispone di serbatoio per il carburante di _____ litri;
- il veicolo dispone di serbatoio per acque reflue di _____ litri;
- il veicolo dispone di n. _____ bombole di GPL per servizi di bordo di capacità pari a _____ litri.
- l'autocaravan pesa complessivamente _____ Kg;
- il peso dell'autocaravan per asse è pari a _____ Kg;
- chilometri percorsi: _____;
- carrozzeria (descrivere lo stato d'uso evidenziando eventuali difetti) _____ ;
- tetto (descrivere lo stato d'uso evidenziando eventuali difetti) _____ ;
- meccanica (descrivere lo stato d'uso evidenziando eventuali difetti) _____ ;
- interni cellula abitativa (descrivere lo stato d'uso evidenziando eventuali difetti) _____ ;
- impianto elettrico (descrivere lo stato d'uso evidenziando eventuali difetti) _____ ;

- _____
• impianto di riscaldamento (descrivere lo stato d'uso evidenziando eventuali difetti)
- _____
• impianto idrico (descrivere lo stato d'uso evidenziando eventuali difetti)
- _____
• accessori (descrivere lo stato d'uso di ciascuno e gli eventuali difetti)
- _____.

1.3 Lo stato d'uso del veicolo si desume altresì dalle n. _____ fotografie di cui all'allegato A che costituisce parte integrante del presente contratto.

Articolo 2 - Pagamento del prezzo (contestualmente alla sottoscrizione del contratto)

Al momento della sottoscrizione del presente contratto, il compratore versa al venditore la somma di euro _____ a titolo di prezzo. Il pagamento è eseguito _____ (con bonifico o in contanti o con assegno circolare).

Oppure

Articolo 2 - Pagamento del prezzo (successivamente alla sottoscrizione del contratto) e caparra confirmatoria

2.1 Il prezzo di vendita del veicolo è di euro _____.

2.2 Al momento della sottoscrizione del presente contratto, il compratore versa al venditore la somma infruttifera di euro _____ a titolo di caparra confirmatoria.

2.3 La caparra confirmatoria sarà imputata al prezzo di vendita. Pertanto, il compratore dovrà versare la somma residua di euro _____ (con bonifico o in contanti o con assegno circolare) entro e non oltre 7 giorni dalla sottoscrizione del presente contratto.

2.4 La violazione del termine previsto al punto 2.3 rende il compratore inadempiente con diritto del venditore di recedere dal contratto e ritenere la caparra.

2.5 Le spese del trasferimento di proprietà del veicolo sono a carico del compratore.

Articolo 3 - Consegna del veicolo (contestuale alla sottoscrizione del contratto)

3.1 Il venditore consegna il veicolo al compratore contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto, nel luogo convenuto dalle parti a _____ in via _____.

3.2 Unitamente al veicolo, il venditore consegna al compratore la carta di circolazione e il certificato di proprietà nonché la seguente ulteriore documentazione:

- libretto di manutenzione (SI/NO) _____ ;
- libretto di garanzia (SI/NO) _____ ;
- depliant di vendita della autocaravan (SI/NO) _____ ;
- depliant e/o schede tecniche degli accessori (SI/NO) _____ ;
- fattura di installazione e ultima revisione del serbatoio GPL per autotrazione (SI/NO) _____ ;
- fattura di installazione e ultima revisione del serbatoio fisso GPL per i servizi di bordo (SI/NO) _____.

Oppure

Articolo 3 - Consegna del veicolo (differita rispetto alla sottoscrizione del contratto)

3.1 La consegna dell'autocaravan avverrà entro e non oltre il _____ nel luogo convenuto dalle parti a _____ in via _____.

3.2 Se il termine di cui al punto 3.1 non può essere rispettato, il venditore dovrà darne motivata comunicazione scritta al compratore che si rende disponibile a tollerare un ritardo di 15 giorni.

3.3 Se il venditore non rispetta i termini di cui ai punti 3.1 e 3.2, il compratore può recedere dal contratto dandone comunicazione scritta al venditore. In tal caso il venditore dovrà restituire al compratore il doppio della caparra entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di avvenuto recesso.

3.4 Unitamente al veicolo, il venditore consegna al compratore la carta di circolazione e il certificato di proprietà nonché la seguente ulteriore documentazione:

- libretto di manutenzione (SI/NO) _____ ;
- libretto di garanzia (SI/NO) _____ ;
- depliant di vendita della autocaravan (SI/NO) _____ ;
- depliant e/o schede tecniche degli accessori (SI/NO) _____ ;
- fattura di installazione e ultima revisione del serbatoio GPL per autotrazione (SI/NO) _____ ;

- fattura di installazione e ultima revisione del serbatoio fisso GPL per i servizi di bordo (SI/NO) ____.

Articolo 4 - Garanzia per l'evizione e i vizi

4.1 Il venditore dichiara e garantisce la provenienza lecita del veicolo nonché l'assoluta ed esclusiva proprietà e la libertà da pesi e vincoli.

4.2 Il compratore ha diritto alla garanzia per i vizi del veicolo ai sensi e per gli effetti degli articoli 1490 e seguenti del codice civile.

4.3 La garanzia legale ha la durata di 12 mesi dalla consegna del veicolo. Il compratore decade dalla garanzia legale se non denuncia i vizi al venditore entro 8 giorni dalla scoperta. La denuncia non è necessaria se il venditore ha riconosciuto l'esistenza del vizio o l'ha occultato.

4.4 La denuncia dei vizi dev'essere inviata al venditore mediante raccomandata con avviso di ricevimento, telefax, messaggio di posta elettronica certificata inviata a una casella di posta elettronica certificata.

Articolo 5 - Valore di precedenti accordi. Integrazioni e modifiche.

5.1 Il presente contratto annulla e sostituisce ogni altro precedente accordo, scritto o verbale, intercorso tra le parti in relazione all'oggetto della compravendita.

5.2 Ogni integrazione o modifica del presente contratto dovrà aver luogo per iscritto a firma delle parti.

Articolo 6 - Clausola di mediazione e foro competente

6.1 Tutte le controversie nascenti dal presente contratto saranno devolute a un tentativo di conciliazione presso l'Organismo di mediazione della Camera di Commercio di _____ e risolte secondo il Regolamento di mediazione dalla stessa adottato.

6.2 Le parti s'impegnano a ricorrere al tentativo di conciliazione prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale per il quale sarà competente il giudice del luogo di residenza o domicilio elettivo del mandante, se ubicati nel territorio dello Stato.

Articolo 7 - Allegati

Costituisce parte integrante del presente contratto l'allegato A contenente n. _____ fotografie del veicolo.

Letto, approvato e sottoscritto

Luogo _____ data _____

Firma _____
Nome e cognome del venditore

Firma _____
Nome e cognome del compratore

2.2 La garanzia per difetti di conformità dei beni di consumo

La disciplina della garanzia per difetti di conformità prevista dagli articoli 128 e seguenti del codice del consumo trova applicazione nei casi in cui il venditore sia un professionista e, cioè, una persona fisica o giuridica che opera nell'esercizio della propria attività imprenditoriale e l'acquirente sia un consumatore e, cioè, una persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta (articolo 3, comma 1, lettere a) e c), codice del consumo).

DA RICORDARE

1. La garanzia per i difetti di conformità dura 24 mesi dalla consegna del bene a meno che le parti non si accordino per ridurre tale termine che, in ogni caso, non può essere inferiore a 1 anno.
2. Per esercitare il diritto alla garanzia, il difetto di conformità dev'essere denunciato al venditore per iscritto entro 2 mesi dalla scoperta.
3. Si suggerisce al consumatore di denunciare il difetto di conformità al venditore per iscritto con telefax, raccomandata con avviso di ricevimento o messaggio di posta elettronica certificata inviato a una casella di posta elettronica certificata.
4. In caso di difetti di conformità, il consumatore ha diritto alla riparazione, sostituzione, riduzione o risoluzione del contratto.
5. In presenza di un difetto di conformità, i costi di spedizione o trasporto del bene, di manodopera e per i materiali necessari all'eliminazione del difetto, non possono essere posti a carico del consumatore.

L'articolo 129, comma 1 del codice del consumo obbliga il venditore a consegnare al consumatore beni conformi al contratto di vendita.

Il codice del consumo non fornisce la definizione di difetto di conformità ma elenca le circostanze che devono coesistere affinché il bene sia conforme al contratto. In mancanza anche di una sola di tali circostanze, il bene deve ritenersi difforme dal contratto ovvero con difetto di conformità. In particolare, ai sensi dell'articolo 129, comma 2 del codice del consumo, si presume che i beni di consumo siano conformi al contratto se, ove pertinenti, coesistono le seguenti circostanze:

- a) sono idonei all'uso al quale servono abitualmente beni dello stesso tipo;
- b) sono conformi alla descrizione fatta dal venditore e possiedono le qualità del bene che il venditore ha presentato al consumatore come campione o modello;
- c) presentano la qualità e le prestazioni abituali di un bene dello stesso tipo, che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi, tenuto conto della natura del bene e, se del caso, delle dichiarazioni pubbliche sulle caratteristiche specifiche dei beni fatte al riguardo dal venditore, dal produttore o dal suo agente o rappresentante, in particolare nella pubblicità o sull'etichettatura;
- d) sono altresì idonei all'uso particolare voluto dal consumatore e che sia stato da questi portato a conoscenza del venditore al momento della conclusione del contratto e che il venditore abbia accettato anche per fatti concludenti.

Nel mercato dell'usato sono diffuse almeno due errate convinzioni:

- non esiste garanzia per difetti di conformità;
- la durata della garanzia è per legge pari a 12 mesi.

Entrambe le affermazioni sono false:

- la disciplina della garanzia legale per difetti di conformità si applica anche ai beni usati tenuto conto del tempo del pregresso utilizzo, limitatamente ai difetti non derivanti dall'uso normale della cosa (articolo 128, ultimo comma, codice del consumo);
- anche per la vendita dell'usato, il venditore è responsabile per i difetti che si manifestino entro 24 mesi dalla consegna. Tuttavia, le parti possono limitare la durata di tale responsabilità a un periodo di tempo in ogni caso non inferiore ad un anno (articolo 134, comma 2, codice del consumo). Dunque, tale riduzione è ammessa dalla legge ma presuppone l'accordo delle parti. In mancanza, la clausola è nulla ai sensi dell'articolo 134, comma 1 del codice del consumo perché limita i diritti del consumatore in materia di garanzia per difetti di conformità.

La garanzia per difetti di conformità assicura una maggiore tutela rispetto a quella per vizi prevista dal codice civile. Basti pensare ai termini decadenziali e prescrizionali: secondo la

disciplina consumeristica il difetto dev'essere denunciato entro 2 mesi dalla scoperta e l'azione per far valere il diritto alla garanzia si prescrive entro 26 mesi dalla consegna del bene mentre il codice civile prevede il termine di decadenza di 8 giorni dalla scoperta del vizio e il termine di prescrizione di 12 mesi dalla consegna.

Considerata la portata ampiamente protezionistica della disciplina consumeristica, si consiglia di acquistare l'usato presso un concessionario anziché da un privato in modo da godere del regime di garanzia per difetti di conformità secondo il codice del consumo.

Ciò non toglie che l'acquirente debba essere comunque accorto perché:

- non vi è difetto di conformità se, al momento della conclusione del contratto, il consumatore era a conoscenza del difetto o non poteva ignorarlo con l'ordinaria diligenza o se il difetto di conformità deriva da istruzioni o materiali forniti dal consumatore (articolo 129, comma 3, codice del consumo);
- la garanzia per difetto di conformità opera anche nel caso di imperfetta installazione del bene quando l'installazione è compresa nel contratto di vendita ed è stata effettuata dal venditore o sotto la sua responsabilità. Tale equiparazione si applica anche nel caso in cui il prodotto, concepito per essere installato dal consumatore, sia da questo installato in modo non corretto a causa di una carenza delle istruzioni di installazione (articolo 129, comma 5, codice del consumo). Sul punto, si raccomanda di non eseguire interventi FAI-DA TE sia per evitare la perdita del diritto alla garanzia per difetti di conformità sia per evitare di compromettere la sicurezza del veicolo o di una sua componente;
- il venditore è responsabile dei difetti di conformità che si manifestano entro 24 mesi dalla consegna del bene (articolo 132, comma 1 del codice del consumo);
- il difetto di conformità dev'essere denunciato al venditore e non a soggetti terzi rispetto alla vendita come a esempio il produttore che non ha alcun obbligo di garanzia nei confronti del consumatore;
- il difetto di conformità dev'essere denunciato al venditore entro due mesi dalla scoperta, pena la decadenza dal diritto alla garanzia. Considerata la gravità delle conseguenze derivanti dall'omessa o tardiva denuncia del difetto, si raccomanda al consumatore di denunciare il difetto di conformità in forma scritta e con modalità che consentano di comprovare l'avvenuta comunicazione al venditore (fax con prova di avvenuto ricevimento che riproduca il testo integrale della comunicazione, raccomandata con avviso di ricevimento, messaggio di posta elettronica certificata inviato a una casella di posta elettronica certificata). La denuncia del difetto non è necessaria se il venditore ha riconosciuto il difetto o lo ha occultato;
- si presume che i difetti di conformità che si manifestano entro sei mesi dalla consegna del bene esistessero già a tale data, a meno che tale ipotesi sia incompatibile con la natura del bene o con la natura del difetto di conformità. Trascorso il termine di sei mesi dalla consegna, il consumatore dovrà dimostrare che il difetto esisteva già alla consegna;
- l'azione diretta a far valere i difetti di conformità si prescrive nel termine di 26 mesi dalla consegna del bene;
- al fine di evitare che il venditore si sottragga di fatto alla propria responsabilità per difetti di conformità a esempio perché si tratta di una società a responsabilità limitata in fallimento, si suggerisce al consumatore di richiedere in sede di stipula del contratto di compravendita il rilascio di una fideiussione affinché in casi di inadempimento del venditore, il consumatore possa far valere il proprio diritto alla garanzia nei confronti della persona fisica che ha prestato la fideiussione.

2.2.1 I rimedi a tutela del consumatore

In base all'articolo 130 del codice del consumo, in caso di difetto di conformità, il consumatore ha diritto al ripristino, senza spese, della conformità del bene mediante riparazione o sostituzione ovvero alla riduzione adeguata del prezzo o alla risoluzione del contratto.

Tra i costi indispensabili per l'eliminazione del difetto non ripetibili dal consumatore, rientrano le eventuali spese di spedizione o trasporto del bene oltre che i costi di manodopera e per i materiali occorrenti.

I rimedi a tutela del consumatore sono previsti secondo un ordine gerarchico. Pertanto, non si può pretendere la risoluzione del contratto qualora il difetto sia eliminabile tramite riparazione. Pertanto, dev'essere anzitutto richiesta la riparazione ovvero, in alternativa, la sostituzione del bene salvo che il rimedio richiesto sia oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso rispetto all'altro perché impone al venditore spese irragionevoli in confronto all'altro, tenendo conto:

- a) del valore che il bene avrebbe se non vi fosse difetto di conformità;
- b) dell'entità del difetto di conformità;
- c) dell'eventualità che il rimedio alternativo possa essere esperito senza notevoli inconvenienti per il consumatore.

Le riparazioni o le sostituzioni devono essere effettuate entro un congruo termine dalla richiesta e non devono arrecare notevoli inconvenienti al consumatore, tenendo conto della natura del bene e dello scopo per il quale il consumatore ha acquistato il bene.

Il consumatore può richiedere, a sua scelta, una congrua riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto se:

- a) la riparazione e la sostituzione sono impossibili o eccessivamente onerose;
- b) il venditore non ha provveduto alla riparazione o alla sostituzione del bene entro un termine congruo;
- c) la sostituzione o la riparazione precedentemente effettuata ha arrecato notevoli inconvenienti al consumatore.

Nel determinare l'importo della riduzione o la somma da restituire si tiene conto dell'uso del bene.

È bene altresì ricordare che, dopo la denuncia del difetto di conformità, il venditore può offrire al consumatore qualsiasi altro rimedio disponibile, con i seguenti effetti:

- a) qualora il consumatore abbia già richiesto uno specifico rimedio, il venditore resta obbligato ad attuarlo salvo accettazione da parte del consumatore del rimedio alternativo proposto
- b) qualora il consumatore non abbia già richiesto uno specifico rimedio, il consumatore deve accettare la proposta o respingerla scegliendo un altro rimedio ai sensi del presente articolo.

Un difetto di conformità di lieve entità per il quale non è stato possibile o è eccessivamente oneroso esperire i rimedi della riparazione o della sostituzione, non dà diritto alla risoluzione del contratto.

2.2.2 Modello di contratto di compravendita dell'usato tra privati

Si fornisce di seguito un modello di contratto avente a oggetto la compravendita di un'autocaravan usata. Il modello è utilizzabile in caso di vendita tra professionista e consumatore.

CONTRATTO DI COMPRAVENDITA DELL'USATO TRA PRIVATO E PROFESSIONISTA

L'anno _____, il giorno _____ del mese di _____;

I SOTTOSCRITTI

Sig. _____,
codice fiscale _____,
partita IVA _____,
nato/a a _____ il _____
e residente a _____

in via _____ numero civico _____;
telefono _____;
telefax _____;
indirizzo di posta elettronica ordinaria _____;
indirizzo di posta elettronica certificata _____;
- venditore -
e

Sig. _____,
codice fiscale _____
partita IVA _____
nato/a a _____ il _____
e residente a _____
in via _____ numero civico _____;
telefono _____;
telefax _____;
indirizzo di posta elettronica ordinaria _____;
indirizzo di posta elettronica certificata _____;
- compratore -

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Articolo 1 – Oggetto

1.1 Il venditore trasferisce al compratore che accetta, il diritto di proprietà dell'autocaravan modello _____ che ha una massa in ordine di marcia¹ di _____ Kg e una massa massima a pieno carico tecnicamente ammissibile di _____ kg².

1.2 Il venditore consente al compratore di provare il veicolo anche mediante circolazione su strada salvo il diritto del venditore di rivalersi nei confronti del compratore per eventuali danni da lui cagionati.

1.3 Circa le caratteristiche e lo stato del veicolo, le parti constatano quanto segue:

- l'autocaravan è già dotata dei seguenti accessori:
 - 7 _____ che pesa _____ Kg;
 - 8 _____ che pesa _____ Kg;
 - 9 _____ che pesa _____ Kg;
 - 10 _____ che pesa _____ Kg;
 - 11 eventuale serbatoio acqua chiare supplementare di _____ litri;
 - 12 eventuale serbatoio fisso di GPL per servizi di bordo di _____ litri;
- il veicolo dispone di serbatoio per il carburante di _____ litri;
- il veicolo dispone di serbatoio per acque reflue di _____ litri;
- il veicolo dispone di n. ____ bombole di GPL per servizi di bordo di capacità pari a _____ litri.
- l'autocaravan pesa _____ Kg;
- il peso dell'autocaravan per asse è pari a _____ Kg;
- chilometri percorsi: _____;
- carrozzeria (descrivere lo stato d'uso evidenziando eventuali difetti)

_____;
- tetto (descrivere lo stato d'uso evidenziando eventuali difetti)

_____;
- meccanica (descrivere lo stato d'uso evidenziando eventuali difetti)

_____;
- interni cellula abitativa (descrivere lo stato d'uso evidenziando eventuali difetti)

_____;
- impianto elettrico (descrivere lo stato d'uso evidenziando eventuali difetti)

_____;
- impianto di riscaldamento (descrivere lo stato d'uso evidenziando eventuali difetti)

_____;
- impianto idrico (descrivere lo stato d'uso evidenziando eventuali difetti)

_____;

¹ La massa in ordine di marcia è la massa del veicolo carrozzato compresi liquidi, attrezzi, ruota di scorta, se fornita, e conducente. La massa del conducente è valutata a 75 kg, il serbatoio del carburante è riempito al 90 % e gli altri sistemi contenenti liquidi (esclusi quelli delle acque usate) al 100 % della capacità indicata dal costruttore (punto 2.6 e nota o), allegato I, direttiva 2007/46/CE recepita con DM Infrastrutture e Trasporti del 28 aprile 2008).

² La massa massima a pieno carico tecnicamente ammissibile è indicata dal punto F2 della carta di circolazione (punto 2.8 e nota o), allegato I, direttiva 2007/46/CE recepita con DM Infrastrutture e Trasporti del 28 aprile 2008).

- accessori (descrivere lo stato d'uso di ciascuno e gli eventuali difetti)

_____.

1.4 Lo stato d'uso del veicolo si desume altresì dalle n. _____ fotografie di cui all'allegato A che costituisce parte integrante del presente contratto.

1.5 Il compratore chiede che l'autocaravan sia dotata dei seguenti ulteriori accessori:

- _____ che pesa _____ Kg; che pesa _____ Kg;
- _____ che pesa _____ Kg; che pesa _____ Kg.

1.6 L'autocaravan, dotata degli accessori di cui ai punti 1.3 e 1.5, pesa complessivamente _____ Kg

Articolo 2 – Pagamento del prezzo e caparra confirmatoria

2.1 Il compratore si obbliga a pagare al venditore il prezzo di euro _____. La somma è comprensiva di IVA e spese per la messa in strada del veicolo.

2.2 Contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto, il compratore corrisponde al venditore la somma infruttifera di euro _____ a titolo di caparra confirmatoria imputata al prezzo.

2.3 Il saldo del prezzo nella misura di euro _____ sarà eseguito:

- mediante bonifico a favore di _____, Banca _____, agenzia di _____, IBAN _____, causale: acquisto autocaravan modello _____, contratto stipulato in data _____.
- mediante assegno (circolare) intestato a _____ e consegnato al Sig. _____.
- mediante finanziamento della società _____. In tal caso sino a quando la richiesta di finanziamento non sarà accolta, il venditore non eseguirà il presente contratto né provvederà alle attività necessarie e propedeutiche all'adempimento degli obblighi assunti. Qualora la richiesta di finanziamento non sia accolta, il presente contratto s'intende risolto.

Articolo 3 – Messa a disposizione del veicolo e saldo del prezzo

3.1 Il veicolo sarà disponibile presso il venditore entro e non oltre il _____. Il venditore comunicherà per iscritto al compratore che il veicolo è disponibile presso i propri locali.

3.2 Se il termine di cui al punto 3.1 non può essere rispettato, il venditore dovrà darne motivata comunicazione scritta al compratore che è obbligato a tollerare un ritardo di 15 giorni. Trascorso inutilmente quest'ultimo termine, il compratore può recedere dal contratto dandone comunicazione scritta al venditore. In tal caso il venditore dovrà restituire al compratore il doppio della caparra entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di avvenuto recesso.

3.3 Il saldo del prezzo di cui al punto 2.3, sarà eseguito entro e non oltre 15 giorni dalla data in cui il venditore ha comunicato per iscritto al compratore che il veicolo è disponibile presso i propri locali. La violazione di tale termine rende il compratore inadempiente con diritto del venditore di recedere dal contratto e trattenere la caparra.

Articolo 4 – Consegna e ritiro del veicolo

4.1 La consegna del veicolo avverrà entro e non oltre 7 giorni dal saldo del prezzo.

4.2 Unitamente al veicolo, il venditore consegnerà al compratore:

- targa conforme a quella indicata nella carta di circolazione;
- carta di circolazione;
- certificato di proprietà;
- libretto di manutenzione del veicolo e di ogni sua componente (SI/NO) _____;
- libretto di garanzia (SI/NO) _____;
- depliant di vendita della autocaravan (SI/NO) _____;
- depliant e/o schede tecniche degli accessori (SI/NO) _____;
- fattura di installazione e ultima revisione del serbatoio GPL per autotrazione (SI/NO) _____;
- fattura di installazione e ultima revisione del serbatoio fisso GPL per i servizi di bordo (SI/NO) _____.

4.3 Scaduto il termine di cui al punto 4.1 per la consegna del veicolo, il venditore resta obbligato a custodire il veicolo e il compratore dovrà corrispondere al venditore la somma di euro _____ a titolo di penale per ogni giorno di custodia.

Articolo 5 – Garanzia per l'evizione e i difetti di conformità

5.1 Il compratore ha diritto alla garanzia legale per i difetti di conformità del veicolo ai sensi e per gli effetti degli articoli 128 e seguenti del codice del consumo.

5.2 Le parti concordano nel ridurre la durata della responsabilità del venditore per difetti di conformità a 12 mesi dalla consegna del veicolo. Il compratore decade

dalla garanzia legale se non denuncia i difetti di conformità al venditore entro 2 mesi dalla scoperta.

5.3 La denuncia dei difetti di conformità dev'essere inviata al venditore con raccomandata con avviso di ricevimento ovvero telefax ovvero messaggio di posta elettronica certificata inviato a una casella di posta elettronica certificata. Tale denuncia non è necessaria se il venditore ha riconosciuto l'esistenza del difetto o lo ha occultato.

5.4 Entro 7 giorni dal ricevimento della denuncia dei difetti di conformità, il venditore comunica per iscritto al compratore se l'intervento eventualmente necessario sarà effettuato presso la propria sede ovvero presso la sede di un terzo ausiliario più vicina al luogo di residenza del compratore. Nel caso in cui il terzo non ripristini la conformità del bene, il venditore resta obbligato ai sensi degli articoli 129 e 130 del codice del consumo, salvo il diritto di regresso ai sensi dell'art. 131 del codice del consumo. Pertanto, il compratore potrà rivolgersi al venditore per chiedere un nuovo intervento in garanzia.

5.5 Il venditore rimborsa al compratore le spese eventualmente sostenute per il trasporto del veicolo presso la propria sede ovvero presso la sede del terzo autorizzato a intervenire ai sensi del punto 5.4, dopo aver accertato l'effettiva sussistenza di difetti di conformità e previa esibizione da parte del compratore dei documenti giustificativi delle spese sostenute.

5.6 Per ogni intervento di assistenza in garanzia, il venditore rilascia al compratore:

- al momento di presa in consegna del veicolo, un documento nel quale sono indicati i difetti denunciati dal compratore;
- al momento di riconsegna del veicolo, un documento nel quale sono descritti gli interventi eseguiti in relazione a ciascun difetto denunciato dal compratore ovvero accertato dal venditore.

5.7 Qualora per le riparazioni e sostituzioni dovute sia necessario un termine superiore a 7 giorni lavorativi, il venditore dovrà informare il compratore entro 24 ore dalla presa in consegna del veicolo.

Articolo 6 – Valore di precedenti accordi. Integrazioni e modifiche.

6.1 Il presente contratto annulla e sostituisce ogni altro precedente accordo, scritto o verbale, intercorso tra le parti in relazione all'oggetto della compravendita.

6.2 Ogni integrazione o modifica del presente contratto dovrà aver luogo per iscritto a firma delle parti.

Articolo 7 - Clausola di mediazione e foro competente

7.1 Tutte le controversie nascenti dal presente contratto saranno devolute a un tentativo di conciliazione presso l'Organismo di mediazione della Camera di Commercio di _____ e risolte secondo il Regolamento di mediazione dalla stessa adottato.

7.2 Le parti s'impegnano a ricorrere al tentativo di conciliazione prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale per il quale sarà competente il giudice del luogo di residenza o domicilio elettivo del compratore, se ubicati nel territorio dello Stato.

Articolo 8 - Allegati

Al presente contratto sono allegati i seguenti documenti:

- Allegato A: n. _____ fotografie autocaravan.
- Allegato B: (eventuale) certificato di garanzia convenzionale.

Letto, approvato e sottoscritto

Luogo e data _____

Firma _____
Nome e cognome venditore

Firma _____
Nome e cognome compratore